

# La procedura legislativa ordinaria e le altre procedure decisionali

---



# La scelta della procedura

**La scelta della procedura dipende dal testo del Trattato.**

È necessario identificare la base giuridica dell'atto, ovvero la disposizione del Trattato su cui si fonda



Tale disposizione determina la procedura applicabile

# La scelta della base giuridica

---

**Base giuridica:** norma del Trattato che attribuisce all'UE il potere di adottare un determinato atto

- ✓ **Oggetto e scopo** dell'atto  
 (“elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale”)
- ✓ Se più basi possibili: **centro di gravità**

# *Polonia c Parlamento e Consiglio* **(Condizionalità) – C-157/21, 2022**

---


Impugnazione da parte di Polonia (e Ungheria) del Reg 2020/2092: possibilità di sospendere i fondi UE in caso di violazioni dello stato di diritto

Argomento: l'art. 322(1) TFUE non costituisce una base giuridica valida perché questo atto non riguarda il bilancio UE, ma il rispetto dei valori fondamentali

Sentenza della Corte (punti 120-190):

- ✓ **Obiettivo dell'atto identificato alla luce del nesso effettivo tra la condizionalità e la tutela del bilancio UE**
- ✓ **Impugnazione respinta**

# Le procedure legislative



# Potere di iniziativa

Art. 17 TUE: per le procedure legislative spetta di regola alla Commissione, a meno di diversa indicazione del Trattato

Art. 289 TFUE: ove espressamente previsto, iniziativa del PE o di un gruppo di Stati membri (es. art. 76 TFUE)

La Commissione può agire su raccomandazione della BCE o su richiesta della Corte di giustizia (es.: art. 257 TFUE) o della BEI

# Diritto d'iniziativa dei cittadini europei

Art. 17.4  
TUE  
+ reg.  
211/2011

- **Almeno un milione di cittadini di almeno 7 Stati membri**
- Soglia minima di firme per ogni Stato (Italia: 54750; Germania: 72000; Stati piccoli: 4500)


Procedura

- Costituzione di un comitato di cittadini (almeno 7 cittadini di 7 Stati); registrazione della proposta
- Certificazione del sistema di raccolta; raccolta; verifica

Esito  
positivo

- Presentazione alla Commissione e audizione pubblica al PE. La Commissione **NON** è obbligata a darvi seguito
- Es.: la proposta sul diritto all'acqua

# Procedura legislativa ordinaria (I)




Fonte: Parlamento europeo, *Guida alla procedura legislativa ordinaria* (2017)

# Procedura legislativa ordinaria (II)



Fonte: Parlamento europeo, *Guida alla procedura legislativa ordinaria* (2017)

# Procedura legislativa ordinaria (III)



Fonte: Parlamento europeo, *Guida alla procedura legislativa ordinaria* (2017)

# Procedure legislative speciali

**Consultazione:** un tempo era la procedura di regola seguita. PE emette solo un parere:

- ✓ obbligatorio (deve essere richiesto)
- ✓ non vincolante (il Consiglio può discostarsene)

**Approvazione:** (ex “di parere conforme”) il PE può solo approvare o rigettare l’atto nella sua interezza.

Nel primo caso, l’atto è adottato; nel secondo, l’atto è respinto (es.: conclusione di accordi internazionali da parte dell’UE)